

CONSIGLIO DELLE SCUOLE UNIVERSITARIE

Riunione del 27 febbraio 2020

**Raccomandazione del Consiglio delle scuole universitarie per l'accesso dei  
candidati stranieri agli studi di medicina in Svizzera  
del 27 febbraio 2020)**

- I. Per quanto concerne l'accesso agli studi di medicina sono equiparati ai cittadini svizzeri:
- a) i cittadini del Principato del Liechtenstein;
  - b) gli stranieri con permesso di domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein;
  - c) i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, dell'Islanda o della Norvegia che possiedono un permesso di dimora UE/AELS in Svizzera con la menzione «attività lucrativa» e possono attestare lo svolgimento di un'attività lavorativa strettamente legata allo studio della medicina (art. 9 cpv. 3 allegato I dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone [ALC] con l'UE). Per attività lavorativa strettamente legata allo studio della medicina si intende un'attività lucrativa di almeno un anno svolta in Svizzera in una delle professioni di cui all'articolo 2 della legge federale sulle professioni mediche universitarie (LPMed);
  - d) i figli, indipendentemente dalla loro nazionalità, dei cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein che possiedono un permesso di dimora in Svizzera in qualità di membro di famiglia di un cittadino UE/AELS in Svizzera con la menzione «ricongiungimento familiare» (art. 3 cpv. 6 allegato I ALC);
  - e) gli stranieri domiciliati in Svizzera secondo gli articoli 23–26 del Codice civile svizzero (CC);
    1. che dispongono ininterrottamente da almeno cinque anni di un permesso di dimora in Svizzera con la menzione «attività lucrativa» come scopo principale del soggiorno;
    2. che possiedono un attestato svizzero di maturità o un attestato di maturità cantonale riconosciuto a livello svizzero (secondo l'ordinanza del 15 febbraio 1995 e il regolamento della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione del 16 gennaio 1995 concernenti il riconoscimento degli attestati liceali di maturità);
    3. che possiedono uno dei seguenti attestati:
      - un attestato federale di maturità professionale,
      - un attestato di maturità professionale del Liechtenstein riconosciuto dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI),
      - un attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello nazionale,
      - l'attestato che dimostra il superamento dell'esame complementare (secondo l'ordinanza del 2 febbraio 2011 concernente l'esame complementare per l'ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale o di un

attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello nazionale alle università cantonali e ai politecnici federali);

4. che sono sposati con un cittadino svizzero o che vivono in un'unione domestica registrata con un cittadino svizzero;
  5. il cui coniuge o partner registrato ha un permesso di domicilio in Svizzera;
  6. il cui coniuge o partner registrato è domiciliato in Svizzera da almeno cinque anni e dispone ininterrottamente di un permesso di dimora con la menzione «attività lucrativa» come scopo principale del soggiorno;
- f) gli stranieri domiciliati in Svizzera secondo gli articoli 23–26 del Codice civile svizzero (CC) da almeno due anni:
1. i cui genitori hanno un permesso di domicilio in Svizzera,
  2. i cui genitori sono domiciliati in Svizzera da almeno cinque anni e dispongono ininterrottamente di un permesso di dimora con la menzione «attività lucrativa» come scopo principale del soggiorno;
- g) i figli di persone con statuto diplomatico in Svizzera (carta di legittimazione del Dipartimento federale degli affari esteri di tipo «B», «C» e «D blu»);
- h) i rifugiati riconosciuti dalla Svizzera.

II. Si applicano le seguenti condizioni:

- a) la data di scadenza corrisponde sempre al termine per l'iscrizione agli studi di medicina stabilito da swissuniversities;
- b) gli stranieri di cui al punto I lettere a–h devono inviare i documenti che attestano il diritto di accedere agli studi di medicina entro il termine per l'iscrizione. L'attestato che dà accesso agli studi superiori (punto I lett. e n. 2 e 3) può essere presentato successivamente.

III. Sono fatte salve le condizioni generali di ammissione dell'università scelta dal candidato.

IV. La raccomandazione del Consiglio delle scuole universitarie del 19 novembre 2015 è abrogata.